CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE, CANALI DI VENDITA, PARTI DEL CONTRATTO.

1.1. La società Melette 2000 S.r.l. (P.IVA. e C.F.:) con sede in Località Melette 1, 36032 Gallio (VI), contattabile all'indirizzo mail info@lemelette.it, (d'ora in avanti, "MELETTE" o "la Società") mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di impianti di risalita e piste, come dettagliato anche nelle piantine esposte presso l'Infopoint o agli impianti stessi.

1.2. Le presenti condizioni generali regolano la vendita conclusa **sia presso i locali** di MELETTE **che on line** attraverso il sito www.lemelette.it degli skipass e tessere punti emessi da MELETTE (come meglio di seguito specificati).

1.3. Le disposizioni espressamente riferite agli **acquisti online** si applicano esclusivamente ai contratti conclusi a distanza; le restanti disposizioni si applicano a entrambi i canali di vendita, salvo che sia diversamente indicato o che la loro applicazione risulti incompatibile con le modalità di conclusione del contratto. Per gli acquisti online restano inoltre applicabili le informazioni e le condizioni specifiche rese disponibili nello shop prima dell'inoltro dell'ordine.

1.4. Ai fini del perfezionamento dell'acquisto online l'Utente dovrà registrarsi sul sito di MELETTE, procedere con la selezione dei prodotti da acquistare nel carrello e l'inserimento delle informazioni richieste nella procedura di acquisto, concludere l'acquisto procedendo con il pagamento. È possibile provvedere al pagamento solo con carta di credito. L'Utente che ha concluso l'acquisto riceve un'e-mail di conferma con allegate le presenti condizioni di contratto, l'informativa privacy, la ricevuta di pagamento e il QR code da esibire presso le biglietterie MELETTE per poter ritirare il titolo di trasporto (skipass).

1.5. I dati personali utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del contratto sono trattati da MELETTE secondo le garanzie previste dal Reg. UE 679/2016, come da informativa privacy disponibile nel sito o presso le biglietterie.

1.6. Parti del contratto e definizioni:

- MELETTE o "la Società", come sopra identificata, in qualità di venditore;
- l'UTENTE: è l'acquirente dello skipass o della tessera a punti (sia inteso come Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 sia come soggetto che non riveste la qualità di Consumatore);
- l'Utilizzatore: soggetto avente diritto all'utilizzo del titolo, che può non coincidere con l'acquirente qualora quest'ultimo abbia effettuato l'acquisto per conto di terzi.
- Prodotti: gli skipass, le tessere a punti, i titoli per le risalite senza utilizzo delle piste da sci

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

2. OGGETTO DELLA VENDITA – TIPOLOGIE E NATURA DI TESSERE E SKIPASS.

2.1. MELETTE mette a disposizione dei propri Utenti i seguenti Prodotti disponibili per l'acquisto:

a) **skipass – giornalieri, a tempo, stagionali**. Lo skipass è un documento di trasporto personale e non trasferibile o cedibile, e costituisce prova dell'acquisto anche ai fini fiscali. Il titolare è tenuto a conservare e custodire lo skipass per l'intero periodo di validità e ad esibirlo, unitamente a un documento di identità ove richiesto, al personale incaricato dei controlli. Lo skipass è valido esclusivamente presso gli impianti MELETTE, e non può essere sostituito o convertito in uno skipass "Sciare i Grandi Altipiani – Skipass Unico" o "Sciare l'Altopiano di Asiago – Skipass Unico". Lo skipass stagionale è valido esclusivamente per la stagione di emissione.

b) **tessere a punti**. La tessera a punti non è nominativa ed è pertanto trasferibile. La sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell'acquisto, sulla tessera è caricato il numero di punti corrispondente alla tipologia prescelta. A ogni utilizzo sono detratti dal saldo residuo i punti previsti per il singolo impianto di risalita, secondo il prezzario reso disponibile presso le biglietterie e sul sito internet www.lemelette.it prima dell'acquisto. I punti residui non possono essere utilizzati nelle stagioni successive né convertiti in denaro o rimborsati, salvo che il mancato utilizzo dipenda da cause imputabili a MELETTE o ricorrano altri casi previsti dalla legge.

c) titoli di trasporto per **l'utilizzo dell'impianto di risalita "Seggiovia 6 posti Busa Fonda – Meletta" senza accesso alle piste della Ski Area, riservato ai pedoni senza attrezzatura sciistica.**

3. ESCLUSIONE DEL RECESSO

3.1. Nel caso di acquisto on line, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 206/2005, il diritto di recesso è escluso trattandosi di acquisto di servizi riguardanti attività del tempo libero quando il contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici.

4. EMISSIONE DEL TITOLO. SUPPORTO E CAUZIONE

4.1. Gli skipass sono emessi su un supporto riutilizzabile, consegnato previo versamento di una cauzione pari a € 5,00 e previa verifica – in caso di acquisto concluso a distanza – dell'identità dell'avente diritto al titolo.

4.2. La consegna del titolo e il versamento della cauzione avverranno presso l'Infopoint di Melette.

4.3. La cauzione è restituita al momento della riconsegna del supporto, purché questo risulti integro e in buono stato di conservazione. La cauzione riguarda esclusivamente il supporto e non costituisce corrispettivo per l'emissione o la sostituzione dello skipass.

4.4. Al momento dell'emissione, del rilascio o del ritiro dello skipass, l'acquirente e, se diverso, l'utilizzatore sono tenuti a verificarne la corrispondenza rispetto alla tipologia, al periodo di validità e agli altri dati risultanti dall'acquisto e a segnalare eventuali difformità riconoscibili prima del primo accesso agli impianti.

4.5. Dopo il primo accesso non è consentita la sostituzione dello skipass per modificare la tipologia, il periodo di validità o i dati erroneamente comunicati dall'acquirente o dall'utilizzatore, salvo quanto diversamente previsto dalle presenti condizioni.

4.6. Resta garantita la sostituzione o la rettifica qualora la difformità, l'errore o il malfunzionamento siano imputabili a MELETTE o al sistema di emissione.

4.7. Le difformità o gli errori tempestivamente segnalati ai sensi del presente articolo non costituiscono utilizzo irregolare ai sensi delle presenti condizioni contrattuali, salvo che risultino intenzionali o fraudolenti.

5. DURATA DELLA STAGIONE E APERTURA DEGLI IMPIANTI

5.1. La stagione sciistica inizia solitamente in concomitanza con la festività dell'8 dicembre e si conclude solitamente nel mese di marzo dell'anno successivo, secondo le comunicazioni pubblicate sul sito internet e sui canali social.

5.2. Al di fuori di tale periodo, MELETTE può disporre l'apertura di singoli impianti o gruppi di impianti. L'apertura degli impianti e delle piste è in ogni caso valutata giornalmente da MELETTE sulla base delle condizioni tecniche, operative e di sicurezza.

5.3. L'apertura e la chiusura possono essere anticipate, posticipate o temporaneamente sospese e l'area sciabile può essere limitata a insindacabile giudizio di MELETTE: il costo dello skipass non è legato al numero di piste o impianti aperti bensì alla possibilità di sciare con almeno un impianto aperto. Non vengono garantiti né il

funzionamento di tutti gli impianti di risalita né la sciabilità di tutte le piste.

5.4. La Società non è comunque responsabile qualora, a causa di eventi imprevisti e in alcun modo dipendenti dalla sua volontà (tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'eccessiva ventosità o piovosità, la sopravvenuta mancanza di neve, l'improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica), oppure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale o totale degli impianti o la chiusura di qualche pista. In tali casi non saranno pertanto dovuti:
i. né rimborso (totale o parziale) o sostituzione dello skipass;
ii. né risarcimento dei danni per l'impossibilità di fruire di eventuali servizi in quota prenotati dal cliente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lezioni di sci o noleggio sci) e/o per spese sostenute per rientrare dalle piste alla propria località di residenza o di partenza.

5.5. Nell'apposito elenco denominato Bollettino neve, periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet www.lemelette.it, sono indicati gli impianti di risalita e le piste aperti nella singola giornata; l'utente è invitato a consultarlo prima dell'acquisto dello skipass.

5.6. Eventuali disposizioni normative o provvedimenti delle Autorità che possono comportare limitazioni all'accesso, contingentamenti, prenotazioni o modifiche delle modalità di vendita e utilizzo degli skipass saranno comunicate tempestivamente.

6. RIMBORSO

6.1. Il mancato utilizzo dello skipass o delle tessere punti per ragioni personali dell'acquirente o dell'utilizzatore non dà diritto - salvo eccezioni espressamente previste – a nessun rimborso o indennizzo né potranno essere utilizzati nelle stagioni successive.

6.2. Rappresentano un'eccezione il caso di furto o smarrimento del titolo e il caso di infortunio, come disciplinati di seguito.

6.3. Non sono previsti rimborsi né sostituzioni per interruzioni, limitazioni o sospensioni del servizio dovute a cause di forza maggiore quali maltempo e condizioni meteorologiche o di innevamento, esigenze di sicurezza, guasti, indisponibilità delle fonti energetiche, epidemie o pandemie, eventi bellici, terremoti, provvedimenti delle Autorità.

6.4. Resta impregiudicato il diritto al rimborso dell'acquirente o dell'utilizzatore qualora l'impossibilità totale o parziale all'utilizzo degli impianti sia dovuta a colpa o dolo della Società e incida in misura sostanziale sull'utilità del titolo acquistato.

7. SOSTITUZIONE DEL TITOLO. FURTO O SMARRIMENTO.

7.1. In caso di deterioramento, malfunzionamento o illeggibilità del titolo NON imputabile all'utente, MELETTE verifica la causa dell'anomalia e provvede, a titolo gratuito alla sostituzione, previa riconsegna del titolo alla Società e disattivazione del titolo originario.

7.2. Se il deterioramento o la distruzione del titolo originario sono imputabili all'utente, o in caso di furto o smarrimento, l'eventuale sostituzione è subordinata al versamento della cauzione dovuta per l'emissione del nuovo supporto oltre al contributo di euro 10,00 a copertura dei costi.

7.3. In caso di smarrimento o furto di uno skipass stagionale, la sostituzione può essere richiesta, entro il relativo periodo di validità, dal titolare oppure dall'acquirente, presso le biglietterie della Società.

7.4. La richiesta deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dalla prova dell'acquisto e dal numero dello skipass originario o da altri elementi idonei a consentirne l'identificazione.

7.5. In caso di furto deve essere presentata copia della denuncia resa alle Autorità competenti; in caso di smarrimento, MELETTE può richiedere una denuncia o una dichiarazione sostitutiva secondo le procedure comunicate agli utenti.

7.6. Non sarà rimborsato il contributo di euro 10,00 versato per la sostituzione del titolo, qualora quest'ultimo venga rinvenuto successivamente all'emissione del titolo sostitutivo.

8. RITIRO DELLO SKIPASS E CONTROLLI.

8.1. Il personale autorizzato da MELETTE può effettuare controlli, anche a campione, per verificare la validità dello skipass o della tessera a punti e, per i titoli nominativi, gratuiti o acquistati a tariffa agevolata, la corrispondenza tra il titolo e il relativo utilizzatore.

8.2. L'utilizzatore è tenuto a esibire il titolo di trasporto e, ove necessario, un documento di riconoscimento. L'eventuale esibizione di ulteriore documentazione può essere richiesta soltanto quando ciò sia necessario per verificare il diritto all'agevolazione e sia stato chiaramente indicato prima dell'acquisto.

8.3. L'utilizzo da parte di persona diversa dal titolare o dall'avente diritto, nonché l'alterazione o l'impiego fraudolento del titolo, possono comportare, previa verifica dell'irregolarità e secondo la sua natura e gravità, il ritiro con annullamento o la sospensione dello skipass, senza diritto al rimborso del periodo residuo di validità.

8.4. In caso di utilizzo irregolare di uno skipass gratuito per bambini abbinato allo skipass di un accompagnatore, entrambi i titoli possono essere bloccati, ritirati o annullati qualora sia accertato il coinvolgimento dell'accompagnatore nell'utilizzo abusivo.

8.5. L'utente può chiedere chiarimenti e contestare l'irregolarità rivolgendosi agli uffici di MELETTE; MELETTE si riserva di effettuare segnalazioni alle Autorità competenti e di esercitare le azioni consentite dalla legge qualora ne ricorrano i presupposti.

8.6. La verifica del corretto utilizzo dello skipass può essere effettuata anche successivamente all'accesso agli impianti mediante il sistema SMART GUARD installato presso i varchi. Le segnalazioni generate dal sistema non producono automaticamente il blocco o l'annullamento definitivo del titolo e sono sottoposte alla verifica del personale autorizzato prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento definitivo. L'eventuale trattamento di dati avviene nei limiti e secondo le modalità indicate nell'informativa privacy presente nel sito www.lemelette.it

9. INFORTUNIO DEL TITOLARE DELLO SKIPASS STAGIONALE

9.1. Il titolare di uno skipass stagionale che, a causa di un infortunio occorso durante la pratica sciistica sulle piste del comprensorio MELETTE, non possa proseguire l'attività sportiva per il restante periodo della stagione può richiedere l'agevolazione prevista dal presente articolo.

9.2. L'agevolazione non si applica agli skipass giornalieri o a tempo.

9.3. La richiesta può essere presentata dal titolare oppure dall'acquirente; l'agevolazione è in ogni caso riconosciuta esclusivamente in favore del titolare infortunato.

9.4. L'interessato dovrà dichiarare di non avere ottenuto e di non richiedere, per il medesimo skipass, un rimborso assicurativo integrale o parziale; l'agevolazione non è cumulabile con tale rimborso.

9.5. La richiesta deve essere presentata alle biglietterie entro 15 giorni dall'infortunio oppure, in caso di ricovero ospedaliero, dalla

dimissione, salvo comprovato impedimento non imputabile all'interessato.

9.6. Alla richiesta devono essere allegati il supporto materiale dello skipass e il verbale redatto dagli addetti al soccorso piste oppure una certificazione rilasciata da un medico abilitato o da una struttura sanitaria, attestante la data e la natura sciistica dell'infortunio e l'impossibilità di proseguire l'attività sportiva.

9.7. Se l'infortunio è avvenuto entro il 6 gennaio compreso della stagione in corso, al titolare è riconosciuto uno sconto del 50% sull'acquisto, nella stagione invernale successiva, della medesima tipologia di skipass stagionale. Il nuovo skipass deve essere emesso presso la stazione nella quale è stato effettuato l'acquisto originario.

9.8. Per gli infortuni avvenuti successivamente al 6 gennaio non è riconosciuta l'agevolazione prevista dal presente articolo.

9.9. Gli accompagnatori dell'infortunato non beneficiano dell'agevolazione.

9.10. La documentazione sanitaria è trattata esclusivamente dal personale autorizzato e nei limiti necessari a verificare la data e la natura sciistica dell'infortunio e l'impedimento alla prosecuzione dell'attività, senza acquisire dati clinici ulteriori non necessari, secondo l'informativa resa all'interessato.

9.11. La disciplina del presente articolo si applica indipendentemente dalla qualità di consumatore o di acquirente professionale del soggetto che abbia effettuato l'acquisto.

10. AGEVOLAZIONI PER PERSONE CON DISABILITÀ

10.1. Le persone con disabilità che, al momento dell'acquisto presso le biglietterie o al momento del ritiro del titolo, esibiscano in originale una certificazione in corso di validità rilasciata dall'autorità competente, attestante una percentuale di invalidità pari o superiore al 50%, beneficiano di una riduzione del 50% sul prezzo dello skipass.

10.2. In caso di percentuale di invalidità compresa tra il 20% e il 49%, è riconosciuta una riduzione del 25%. Le agevolazioni si applicano alle tipologie di skipass e alle tariffe indicate nel listino vigente e non sono cumulabili con altre promozioni o riduzioni, salvo che sia diversamente previsto nelle condizioni della singola offerta.

10.3. Qualora l'acquirente sia diverso dall'utilizzatore avente diritto, l'agevolazione è riconosciuta con riferimento allo skipass destinato a quest'ultimo.

10.4. La disciplina del presente articolo si applica indipendentemente dalla qualità di consumatore o di acquirente professionale del soggetto che effettua l'acquisto.

10.5. La documentazione è esaminata esclusivamente dal personale autorizzato, limitatamente alla verifica dell'identità dell'interessato, della validità della certificazione e della percentuale di invalidità necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione. Non sono acquisite né conservate informazioni relative alla diagnosi o altri dati sanitari non necessari. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente e dell'informativa resa all'interessato.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

11.1. Le biglietterie e i punti vendita accettano il pagamento in contanti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché mediante le principali carte di pagamento.

11.2. È altresì accettato il pagamento mediante bonifico bancario, il cui importo dovrà risultare accreditato sul conto corrente di MELETTE prima dell'emissione dello skipass.

11.3. L'eventuale richiesta di emissione della fattura dovrà essere formulata, con contestuale comunicazione dei dati fiscali necessari, prima del rilascio dello skipass e comunque non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

11.4. I pagamenti degli acquisti on line potranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito, salvo che nel sito di e-commerce non siano indicati ulteriori mezzi di pagamento.

12. TARIFFE E VARIAZIONI DEI PREZZI

12.1. MELETTE può modificare i prezzi degli skipass e delle tessere a punti per variazioni fiscali, economiche o normative o per provvedimenti delle Autorità.

12.2. Le modifiche sono comunicate prima dell'acquisto e si applicano soltanto ai contratti conclusi successivamente.

12.3. Per i titoli già acquistati resta fermo il prezzo concordato, salvo adeguamenti imposti da norme inderogabili.

12.4. In caso di riduzione delle tariffe, comprese le tariffe di prevendita e quelle riservate a specifiche categorie di soggetti, l'acquirente o, se diverso, l'utilizzatore interessato deve presentarsi personalmente presso gli uffici dell'Infopoint ed esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

12.5. Per le agevolazioni subordinate al possesso di ulteriori requisiti può essere richiesta documentazione idonea a comprovarli, secondo quanto indicato nel listino prezzi reso disponibile presso i punti vendita e sul sito internet www.lemelette.it prima dell'acquisto.

12.6. Salvo quanto espressamente previsto dalle condizioni della singola offerta, le promozioni, gli sconti e le agevolazioni applicati da MELETTE non sono cumulabili. Se l'acquirente o l'utilizzatore possiede i requisiti per più benefici non cumulabili, si applica quello economicamente più favorevole tra quelli disponibili e richiesti al momento dell'acquisto. Condizioni, destinatari, esclusioni, periodo di validità e modalità di fruizione sono resi conoscibili prima dell'acquisto presso i punti vendita e sul sito internet www.lemelette.it.

12.7. MELETTE tratta esclusivamente i dati necessari alla verifica del diritto alla riduzione, secondo l'informativa resa all'interessato, e non conserva copia della documentazione salvo che ciò sia necessario e sia espressamente indicato nell'informativa.

12.8. Lo skipass gratuito per bambini è concesso contestualmente all'acquisto, da parte di un accompagnatore maggiorenne, di uno skipass della medesima tipologia e con pari periodo di validità, al quale il titolo gratuito viene abbinato. La gratuità è riconosciuta nel rapporto di un bambino per ciascun accompagnatore maggiorenne pagante, nel rispetto dei requisiti anagrafici indicati nel listino vigente.

13. PARCHEGGI

13.1. Per gli skipass stagionali, comprese le tipologie "AIFA" e "Sciare i Grandi Altipiani", ove previsto dal listino, è consentito utilizzare senza ticket i parcheggi individuati da MELETTE, limitatamente al veicolo la cui targa sia stata comunicata e registrata. L'eventuale variazione della targa deve essere comunicata preventivamente.

13.2. L'agevolazione è accessoria allo skipass, non garantisce la disponibilità né la prenotazione del posto e non costituisce servizio di custodia del veicolo o dei beni in esso contenuti. MELETTE non risponde di furti o danni. L'accesso è consentito nei limiti dei posti disponibili.

13.3. Salvo diversa previsione del listino, l'agevolazione non spetta alle categorie Junior e Bambino degli skipass "Stagionale Melette" e "Stagionale FISI".

13.4. I dati relativi alla targa e all'eventuale recapito telefonico sono trattati esclusivamente per attivare, gestire e controllare l'agevolazione e conservati per il tempo necessario, secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE II – REGOLE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE E RESPONSABILITÀ

14. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI MINORI

14.1. L'accompagnatore maggiorenne è tenuto a vigilare sul minore durante l'utilizzo degli impianti e delle aree sciabili, tenendo conto dell'età, delle capacità del minore e delle condizioni concrete, nel rispetto del D.Lgs. 40/2021, delle disposizioni regionali e provinciali applicabili, delle disposizioni di esercizio dei singoli impianti e delle indicazioni impartite dal personale addetto.

14.2. Il trasporto dei minori è consentito nel rispetto dei limiti di età e delle modalità previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di esercizio applicabili. I minori di età inferiore a otto anni possono utilizzare le seggiovie soltanto se accompagnati.

15. OBBLIGO DI UTILIZZO DEL CASCO PROTETTIVO

15.1. Nell'esercizio dello sci alpino, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, l'utilizzatore è tenuto a indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

15.2. Ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 33 del D.Lgs. 40/2021, come successivamente modificato e integrato, la violazione dell'obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalle Autorità competenti e, in caso di reiterazione, al ritiro o alla sospensione dello skipass nei casi e per la durata previsti dalla legge.

16. NORME DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA

16.1. Lo sciatore deve adottare una condotta prudente e responsabile e scegliere l'itinerario e l'andatura in relazione alle proprie capacità, alle condizioni e alla classificazione delle piste, allo stato dell'innevamento, alla segnaletica, alle condizioni meteorologiche e di visibilità e agli orari di apertura degli impianti.

16.2. Deve inoltre osservare le norme di comportamento previste dal D.Lgs. 40/2021, come successivamente modificato e integrato, le disposizioni regionali e provinciali applicabili e le regole rese conoscibili presso gli uffici vendita e gli impianti e sul sito internet www.lemelette.it.

16.3. Restano ferme le responsabilità del gestore previste dalla legge in relazione alla gestione e alla sicurezza delle aree sciabili attrezzate.

16.4. In caso di infortunio, le spese di soccorso e trasporto possono essere poste a carico dell'utente nei casi e secondo gli importi previsti dalla normativa applicabile o dalle tariffe preventivamente rese conoscibili.

17. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

17.1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve essere coperto da un'assicurazione in corso di validità per la responsabilità civile relativa ai danni o agli infortuni causati a terzi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 40/2021.

17.2. MELETTE mette a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare una polizza per la responsabilità civile, alle condizioni rese note prima dell'adesione.

17.3. L'acquisto di tale polizza è facoltativo e l'utente può adempiere all'obbligo mediante qualsiasi altra copertura assicurativa conforme alla normativa vigente.

17.4. La verifica dell'adempimento è effettuata esclusivamente dai soggetti competenti e secondo le modalità previste dalla legge. In caso di accertata violazione, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria e le misure relative allo skipass previste dall'art. 33 del D.Lgs. 40/2021, come successivamente modificato e integrato.

18. DIVIETO DI ACCESSO FUORI ORARIO. ORARIO PER IL RIENTRO

18.1. Per ragioni di sicurezza è vietato accedere, sostare o percorrere le piste al di fuori degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione di MELETTE. L'utente che viola il presente divieto risponde dei danni causati a persone o cose e delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

18.2. L'utente è tenuto a raggiungere l'impianto necessario per il rientro nella valle di partenza entro le ore 15:45 o entro il diverso orario indicato presso gli impianti e sui canali informativi di MELETTE.

18.3. Gli orari possono essere modificati per esigenze operative, meteorologiche o di sicurezza. L'utente deve pertanto verificare, prima dell'utilizzo degli impianti, l'orario dell'ultima corsa utile per il rientro.

19. CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE PISTE

19.1. Le piste sono classificate e segnalate secondo il relativo grado di difficoltà, in conformità alla normativa vigente. Le cartine sciistiche hanno funzione informativa e rappresentano schematicamente il comprensorio; l'utente è tenuto a fare riferimento alla segnaletica presente sul posto e alle eventuali indicazioni del personale di MELETTE.

19.2. Le condizioni effettive delle piste possono variare in relazione all'innevamento, alle condizioni meteorologiche, alla visibilità e allo stato del fondo.

SEZIONE III – CLAUSOLE FINALI

20. ASSISTENZA E RECLAMI

20.1. Per richieste relative all'acquisto, al pagamento, alla mancata emissione o al malfunzionamento del titolo, l'acquirente può contattare MELETTE ai recapiti delle biglietterie e dell'Infopoint.

21. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

21.1. Il gestore non risponde dei danni derivanti dall'uso degli impianti contrario alle disposizioni applicabili, alla segnaletica, alle istruzioni del personale o alle regole di prudenza, né delle conseguenze di comportamenti illeciti imputabili agli utenti, salvo che il danno sia riconducibile anche a fatto, omissione, dolo o colpa del gestore o dei soggetti dei quali esso debba rispondere.

21.2. Devono essere osservate le Disposizioni per i viaggiatori, le Regole dello sci, le disposizioni di esercizio dei singoli impianti e ogni altro regolamento applicabile, resi conoscibili agli utenti presso gli impianti e sul sito internet.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1. Le presenti condizioni generali e i contratti da esse disciplinati sono regolati dalla legge italiana.

22.2. Qualora l'utente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del contratto è competente in via inderogabile il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

22.3. Per le controversie relative a contratti conclusi con utenti che non rivestano la qualità di consumatori è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

22.4. Qualora l'utente sia qualificabile come Consumatore ai sensi del D. Lgs.206/2005 e abbia concluso l'acquisto dei prodotti nel sito di e-commerce, si ricorda che può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) previsti dalla normativa vigente al fine di risolvere eventuali controversie. Informazioni sugli organismi ADR sono reperibili presso le autorità competenti e sui portali istituzionali dell'Unione Europea

(Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori - Commissione europea)

23. CONOSCIBILITÀ, ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

23.1. Le presenti condizioni generali e le eventuali condizioni specifiche del titolo prescelto sono rese disponibili, prima dell'acquisto, presso i punti vendita e sul sito internet www.lemelette.it.

23.2. Le condizioni specifiche prevalgono limitatamente agli aspetti da esse espressamente disciplinati.

23.3. Negli acquisti presso le biglietterie e gli altri punti vendita fisici, l'acquirente può prenderne visione prima della conclusione del contratto.

23.4. Negli acquisti online, le condizioni sono presentate sul sito di e-commerce prima della conclusione dell'acquisto e del pagamento. A seguito dell'ordine, esse sono trasmesse all'acquirente, unitamente all'e-mail di conferma, in un formato memorizzabile e riproducibile; l'acquirente, prima della conclusione dell'acquisto e del pagamento, ne conferma la presa visione e l'accettazione.

23.5. MELETTE può modificare le presenti condizioni, pubblicando la nuova versione anche sul sito; le modifiche si applicano soltanto ai contratti conclusi successivamente. Ai contratti già conclusi restano applicabili le condizioni vigenti al momento dell'acquisto, salvo adeguamenti imposti da norme inderogabili o provvedimenti delle Autorità.

24. DISPOSIZIONI FINALI

24.1. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita vale la versione italiana delle stesse.

24.2. La Società ha adottato le misure richieste dal Regolamento (UE) 2016/679, come da informativa esposta presso le biglietterie oppure sul sito della Società.